

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 11 del 18 Marzo 2017

### **1. TAXI E NCC - Segnalazione dell'AGCM a Parlamento e Governo per una rapida riforma del settore**

Il settore della mobilità non di linea (Taxi e NCC) è regolato da una legge ormai vecchia di 25 anni (legge n. 21 del 15 gennaio 1992) e richiede una riforma complessiva.

In questa ottica l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inviato a Parlamento e Governo una segnalazione (S2782) per sottolineare la **necessità di mettere la normativa al passo con l'evoluzione del mercato**.

L'Autorità ritiene che la strada da perseguire per la riforma del settore debba innanzitutto passare da un alleggerimento della regolazione esistente. A tal fine dovrebbe essere **garantita una maggiore flessibilità operativa** ai soggetti dotati di licenza taxi e al tempo stesso dovrebbero essere **eliminate le disposizioni che limitano su base territoriale l'attività degli operatori NCC**.

Queste riforme garantirebbero una piena equiparazione dal lato dell'offerta tra gli operatori dotati di licenza taxi e quelli dotati di autorizzazione NCC e faciliterebbe lo sviluppo presso il pubblico di forme di servizio più innovative e benefiche per i consumatori (tipo: *Uber black* e *Mytaxi*).

La riforma dovrebbe anche riguardare quella tipologia di servizi che attraverso piattaforme digitali mettono in connessione autisti non professionisti e domanda finale (come il servizio *Uber Pop*).

Tale regolamentazione – tenuto conto dell'esigenza di contemperare la tutela della concorrenza con altri interessi meritevoli di tutela quali la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri – dovrebbe essere tuttavia la meno invasiva possibile, limitandosi a prevedere una registrazione delle piattaforme in un registro pubblico e l'individuazione di una serie di requisiti e obblighi per gli autisti e per le piattaforme, anche di natura fiscale.

È chiaro che queste misure determinerebbero una immediata **estensione dell'offerta di servizi di mobilità non di linea** a tutto vantaggio dei consumatori finali.

La possibilità di successo di una tale riforma in senso pro-concorrenziale del settore è tuttavia legata all'adozione di misure idonee a limitare quanto più possibile l'impatto sociale dell'apertura del mercato.

A beneficio dei tassisti in servizio al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, l'Autorità pertanto suggerisce alcune forme di compensazione che potrebbero essere finanziate tramite la **costituzione di un Fondo finanziato dai nuovi operatori** e dai maggiori introiti derivanti da possibili modifiche del regime fiscale.

(Fonte: *Comunicato stampa dell'AGCM*)

LINK:

[Per scaricare il testo della segnalazione clicca qui.](#)

### **2. GUIDE TURISTICHE - Il TAR del Lazio dichiara illegittimi due decreti del Ministero dei Beni Culturali**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione II-quater), con la **Sentenza 24 febbraio 2017, n. 2817**, ha **annullato due decreti** del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che imponevano limitazioni per l'esercizio della professione di guida turistica: si tratta del **decreto del 7 aprile 2015**, recante "**Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per**

*i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione previsto dall'articolo 3, comma 3, della Legge 6 agosto 2013, n. 97" e del **decreto dell'11 dicembre 2015**, recante "**Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione**".*

In particolare, il TAR ha considerato illegittime le misure che **individuavano dei siti di particolare interesse** (3.176 su tutto il territorio nazionale) e le norme che prevedono il possesso di una **speciale abilitazione per poter esercitare la professione al loro interno**.

Secondo il TAR i limiti imposti dai due citati decreti ministeriali violano le **norme europee** sulla concorrenza e sulla circolazione dei lavoratori.

Sono evidenti – scrive il TAR – "**l'illogicità e la irragionevolezza del decreto ministeriale 7 aprile 2015, che ha individuato più di tremila siti, in tutte le Regioni ed in molti Comuni di Italia, e della disciplina del decreto dell'11 dicembre 2015, che ha previsto una specifica abilitazione, rilasciata da parte delle Regioni e delle Province autonome, che "nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al comma 1, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica"**".

Con tale norma – prosegue il TAR – "**è stata introdotta una abilitazione regionale con efficacia limitata all'ambito regionale, in contrasto, quindi, con la stessa previsione dell'art. 3 della legge n. 97 del 2013 e con le indicazioni della Corte Costituzionale**".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale – ricorda il TAR - ha espressamente affermato, con riferimento alla disciplina delle guide turistiche e alle norme regionali che prevedevano l'indicazione di una **limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione**, nonché degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, che **dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi**, di cui all'art. 40 del Trattato CE e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost." (Sentenza n. 271 del 2009).

*Quali le conseguenze di questa sentenza?*

Torna in vigore quanto disposto **dall'art. 3 della legge n. 97 del 6 agosto 2013** (Legge europea 2013), che riconosce l'abilitazione alla professione di guida turistica come **valida sull'intero territorio nazionale**, e allo stesso modo, la qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio italiano, stante il regime di libera prestazione dei servizi riconosciuto dall'Unione Europea, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.

Ricordiamo che lo stesso articolo 3, al comma 3, ha attribuito al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, il potere di **individuare, con apposito decreto ministeriale, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione**.

Successivamente, l'art. 11, comma 4, della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, con riferimento al citato comma 3 dell'art. 3, ha attribuito allo stesso Ministero, oltre all'individuazione dei siti, quello prevedere, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, **i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio della stessa**.

Sulla base del potere attribuito da tale norma è stato adottato il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2015, impugnato con il presente ricorso.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del TAR clicca qui.](#)

### **3. DISTRETTI TURISTICI - Prorogata al 31 dicembre 2017 la procedura di delimitazione da parte delle Regioni**

L'articolo 11, comma 3-bis, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*"), ha **differito al 31 dicembre 2017** il termine, scaduto il 30 giugno 2016, entro il quale le Regioni devono procedere alla **delimitazione dei distretti turistici**.

Tale termine era già stato prorogato dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 dall'art. 5 del D.L. n. 210 del 2015, convertito dalla L. n. 21 del 2016.

Obiettivo di tali distretti, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011 (c.d. "*Decreto Sviluppo*"), è quello di "*riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche*

*alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni”.*

La delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

Attualmente, secondo i dati forniti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultano **istituiti 32 distretti turistici**.

Alle imprese dei distretti si applicano disposizioni specifiche in materia fiscale, nonché agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo.

LINK:

[Per consultare i decreti istitutivi dei distretti turistici clicca qui.](#)

#### **4. PRODOTTI ALIMENTARI - Pubblicato il decreto che stabilisce le sanzioni relative alle violazioni in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il **Decreto-Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27**, recante **“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”**.

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle **indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari**, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (*Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*) e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo*), relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le **sanzioni** riguardano le violazioni dei requisiti generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute (artt. 3 - 7), le violazioni degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali (artt. 7 – 8) e le violazioni degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute (artt. 10 e 11).

I **compiti di vigilanza e controllo** sull'adempimento degli obblighi faranno capo al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e, infine, alle Aziende Sanitarie Locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza (artt. 12 e 13).

Restano ferme le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5. PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI - Pubblicato il decreto che stabilisce le sanzioni relative alle violazioni in materia di materiali e oggetti a contatto alimentare (MOCA)**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29**, recante **“Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”**.

Il decreto reca la **disciplina sanzionatoria** per le violazioni del **regolamento europeo (CE) n. 1935/2004**, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (definiti con l'acronimo **MOCA -Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare**) e con altri regolamenti europei, tra cui quello recante norme sulle **buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** (Regolamento (CE) n. 2023/2006).

Il principio alla base delle nuove disposizioni contenute nel citato regolamento n. 1935/2004 è che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari **devono essere sufficientemente inerti** da escludere ogni possibile trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in **pericolo la salute umana** e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Nell'ordinamento italiano, le sanzioni previste con riferimento al campo dei MOCA sono contenute in due provvedimenti tuttora in vigore: il **D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777** (*Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari*) e il **D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108** (*Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari*).

Il decreto in commento si compone di **15 articoli**, divisi in quattro Titoli e dispone, come si è detto, la disciplina sanzionatoria nel campo dei MOCA, modificando il citato D.P.R. n. 777 del 1982.

Lo scopo è garantire, a livello nazionale, l'unitarietà della disciplina generale, recata a livello europeo dal regolamento 1935/2004.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. OPERE PROTETTE - Imposta di bollo sulla certificazione di avvenuta registrazione - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

La certificazione di avvenuta registrazione che attesta l'avvenuta iscrizione dell'opera in un pubblico registro e che viene apposta su un documento che ha già scontato l'imposta di bollo (dichiarazione di deposito dell'opera), deve ritenersi applicabile la previsione recata dal richiamato articolo 13, comma, 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972 e, dunque, non è dovuta una ulteriore imposta di bollo per l'attestazione di eseguita registrazione.

Pertanto, in relazione alla **certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG)**, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all'interessato, **l'imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un'unica imposta** nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall'articolo 13, comma 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2017**, emanata in risposta ad un Interpello nel quale si chiedeva di conoscere se la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG), posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all'interessato, comporti l'applicazione di una ulteriore imposta di bollo sul predetto documento, ovvero se possa essere ritenuta sufficiente l'imposta già assolta dalla dichiarazione stessa, in applicazione della previsione recata dall'articolo 13, comma 3, punto 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

La previsione recata dal citato articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina, infatti, la "*Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio*". In particolare, tale disposizione stabilisce, al comma 3, che "(...) *In ogni caso e con il pagamento di un sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:*

(...)

7) *il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;*(...).

Ricordiamo che il **Registro Pubblico Generale (RPG)** delle opere protette è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore).

Attualmente il Registro è tenuto dalla **Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore**, del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** al quale, in seguito al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono state trasferite le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di Diritto d'Autore.

Il Registro, nel quale vengono annotate le opere e gli atti tutelati dalla L. n. 633/1941 e sottoposti alle formalità del deposito, si compone di 4 parti:

- a) Parte I**, dedicata alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, contemplate nel titolo primo della legge;
- b) Parte II**, dedicata alle opere indicate nel titolo secondo della legge;
- c) Parte III**, dedicata alle opere straniere da sottoporsi a determinate formalità ai sensi dell'art. 188 L. n. 633/1941;
- d) Parte IV**, dedicata alle registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti d'autore e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 34/E/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo clicca qui.](#)

## **7. SENTENZE TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE - Pubblicato il decreto che fissa le forme di garanzia per l'immediata esecutività**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22**, recante "**Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente**".

Il decreto, che entrerà **in vigore il prossimo 28 marzo**, disciplina le forme di garanzia che dovranno assistere **l'esecuzione delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente**, in attuazione dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*). Tale comma, prevede, infatti, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovranno essere disciplinati "**il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi**".

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 22/2017 prevede che la garanzia sia costituita sotto forma di «cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione».

Per le **Piccole e Medie Imprese (PMI)** dette garanzie possono essere prestate anche da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29, della legge n. 317 del 1991 iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

Per i **gruppi di società**, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia potrà essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

La garanzia, che dovrà essere redatta in conformità ai modelli che verranno approvati con decreto del Direttore Generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi.

Secondo quanto stabilito all'art. 2, la garanzia è prestata **fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato** del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.

La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.

Secondo quanto stabilito all'art. 3, il termine di tre mesi di cui all'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE NUOVO - Dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento che detta le modalità applicative per l'attribuzione del contributo una tantum**

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2017, Prot. n. 50771**, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il 15 marzo 2017, sono state individuate le modalità applicative per l'attribuzione del **contributo una tantum**, finalizzato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, **nel limite complessivo di quindici milioni di euro**.

Il contributo, previsto dall'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), viene erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore e viene concesso per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente**, in base all'allegato 2, o considerato "affine" o "complementare", in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza o compreso tra quelli indicati nel medesimo allegato 2 e dichiarato coerente con il corso di studi dai licei musicali ai quali lo studente è iscritto.

Il contributo spetta **una tantum** per gli acquisti effettuati nel 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, **per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500**. Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito, ai sensi dell'articolo

1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016.

Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di euro.

Per accedere al contributo lo studente richiede al proprio istituto un **certificato d'iscrizione** non ripetibile "per tale finalità", da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

Per fruire del credito d'imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

Il contributo spetta agli **studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi** dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018 ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inclusi nell'elenco dell'allegato 1, suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell'offerta formativa che dovessero intervenire nel corso dell'anno.

In allegato al Provvedimento viene, inoltre, riportato:

- **l'elenco dei licei musicali, dei conservatori di musica** degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione musicale (Allegato 1);

- **l'elenco degli strumenti musicali coerenti con i corsi di studio** (Allegato 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 50771/2017 clicca qui.](#)

## **9. SERVIZI PROFESSIONALI - In arrivo una nuova e-card europea**

Il Desk europeo di Confprofessioni - con un comunicato stampa del 16 marzo 2017 - ha reso noto che la Commissione europea ha allo studio una **nuova e-card europea per i servizi professionali** per facilitare la prestazione di servizi ad una potenziale base di circa 500 milioni di clienti in tutta l'Unione europea.

La nuova e-card è una **procedura elettronica semplificata** che renderà più facile, per i prestatori di servizi alle imprese e di servizi di costruzione, di espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi all'estero.

La nuova e-card europea conterrà i dati identificativi del prestatore di servizi; lo Stato membro in cui una specifica attività sarà svolta; informazioni sulle qualifiche/certificazioni richieste nello Stato membro di origine; informazioni sulla buona condotta del prestatore (per esempio eventuali sanzioni professionali); informazioni sulla copertura assicurativa del prestatore di servizi.

La carta europea dei servizi farà fede dello stabilimento legale in un dato paese del prestatore di servizi e, una volta emessa, impedirà agli Stati membri ospitanti di richiedere al professionista nuove autorizzazioni o notifiche preventive, previste dalle singole legislazioni nazionali, creando di fatto un **mercato unico europeo dei servizi**, regolato da un lasciapassare extranazionale.

LINK:

[Per accedere al sito ConfProfessioni e scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

## **10. LAVORATORI AGRICOLI - Pubblicazione degli Elenchi nominativi annuali valevoli per l'anno 2016 - Iscrizione entro il 31 marzo 2017 - Dall'INPS le istruzioni operative**

Gli **elenchi dei lavoratori agricoli** saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'INPS, in una apposita sezione consultabile liberamente da tutti gli interessati per 15 giorni.

Tale pubblicazione avrà **valore legale** e da essa scaturirà la definitività degli elenchi, fatte salve le successive variazioni che dovessero rendersi necessarie.

E' questa la comunicazione fatta dall'INPS con il **messaggio n. 1221 del 17 marzo 2017**, con il quale illustra le modalità tecniche e procedurali concernenti le varie fasi dell'attività finalizzata alla pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, che dovrà avvenire **entro il 31 marzo 2017**.

Gli elenchi predisposti in fase di elaborazione centralizzata saranno trasmessi alle sedi provinciali per i controlli e la successiva **validazione**, che dovrà avvenire **entro il 28 marzo 2017**.

Nel frontespizio di ogni elenco sarà riportato il nominativo del Direttore di Sede che ha provveduto alla validazione. In mancanza di validazione da parte del Direttore di Sede, gli elenchi saranno pubblicati a firma del Direttore della Sede Regionale.

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito internet dell'INPS, con accesso libero e senza utilizzo del PIN, attraverso il collegamento, "*Pubblicazione elenchi lavoratori agricoli*", all'interno dello spazio "*Avvisi e concorsi*".

Dalla data della loro pubblicazione sul sito internet dell'Istituto, gli elenchi **saranno consultabili per quindici giorni consecutivi** e la pubblicazione "on-line" avrà, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati.

Le variazioni, in base ai provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento, di giornate intervenute successivamente alla pubblicazione confluiranno nei successivi elenchi di variazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1221/2017 clicca qui.](#)

## **11. GIURISTI D'IMPRESA - Arrivato il NO del Consiglio Nazionale Forense all'iscrizione all'Albo degli avvocati**

**Lo status di "giurista d'impresa" non consente l'iscrizione all'Albo degli avvocati.**

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il parere emesso in data 10 marzo 2017, in risposta al quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con il quale si chiedeva se la previsione dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) consenta a qualsiasi "giurista d'impresa", anche non iscritto all'ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all'Albo degli avvocati, in deroga all'art. 18 della stessa legge.

Il Consiglio Nazionale Forense ha reso un parere negativo sulla questione, stabilendo che **lo status di "giuristi d'impresa" o di "avvocati degli enti pubblici" non consente l'iscrizione all'Albo degli avvocati**, stante l'incompatibilità dell'art. 18, lettera d), della citata Legge n. 247/2012, dove si stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile "*d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*".

Il CNF tiene a precisare che le fattispecie "**giuristi d'impresa**" e "**avvocati degli enti pubblici**" devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.

I "giuristi d'impresa" sono regolati dall'art. 2, comma 6, della L. n. 247 del 2012 al solo fine di consentire agli stessi l'esercizio dell'attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d'opera continuativa e coordinata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Mentre gli "avvocati degli enti pubblici" sono, invece, assoggettati alla speciale disciplina dettata dall'art. 23 della L. n. 247 del 2012.

La deroga prevista dall'art. 2, comma 6, è pertanto **limitata all'attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio Nazionale Forense clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(DAL 13 AL 18 MARZO 2017)**

**1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 6 febbraio 2017, n. 22:** Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 15 febbraio 2017:** Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 235). (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**3) Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23:** Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 3 marzo 2017:** Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Legge 8 marzo 2017, n. 24:** Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**6) Decreto-Legge 8 marzo 2017, n. 25:** Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge clicca qui.](#)

**7) Decreto-Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27:** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto-Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28:** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto-Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29:** Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Decreto-del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017:** Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 – Supplemento Ordinario n. 15).



LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



## **LA TARTARUGA**

di Trilussa

Mentre, una notte, se n'annava a spasso,  
la vecchia Tartaruga fece er passo  
più lungo de la gamba e cascò giù  
co' la casa vortata sottinsù.  
Un Rospo je strillò: – Scema che sei!  
Queste so' scappatelle  
che costano la pelle... –  
Lo so: – rispose lei –  
ma, prima de morì, vedo le stelle.

